

La riforma del Terzo Settore

Riforma del Terzo Settore

Domande per approcciare la riforma:

1. «di chi è» l'ente? Chi sono i soci?
 - storici fondatori, che a volte non hanno più implicazioni con l'opera
 - persone legate da un vincolo di “mutualità”
 - persone che vi si dedicano, gratuitamente o come lavoro
 - persone che ne “garantiscono” lo scopo
2. in quale luogo vengono prese le decisioni? Come è strutturata la *governance*?
 - Da persone che lavorano nell'opera
 - Da persone esterne – volontarie – che hanno la responsabilità dell'indirizzo, ma non entrano nell'operatività
3. Qual è lo scopo dell'opera sociale? Quali sono le attività attraverso le quali l'opera persegue il proprio scopo?
 - La riforma stabilisce che per essere Enti del Terzo Settore siano esercitate “n via esclusiva o principale una o più' attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Queste attività sono **elencate**
4. E quali sono le attività secondarie, e in quale nesso stanno con lo scopo?
 - La riforma stabilisce altresì che possano essere fatte attività diverse, ma in quanto “secondarie e strumentali” a quella principale

Legenda: evidenziate in giallo le parti che potrebbero mutare a seguito dell'approvazione dei «correttivi», o per le quali si è in attesa di ulteriori provvedimenti


Riforma del Terzo Settore

È stata istituita con la legge 106/2016.

La Legge prevedeva l'emanazione di decreti legislativi che sono stati pubblicati:

- nel mese di marzo 2017, quello relativo al servizio civile
- nel mese di luglio 2017, gli altri

Legge 106/2016



Codice del Terzo Settore

Sono Enti di Terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017

- Le Associazioni e le Fondazioni, tra le quali:
 - le Associazioni di Promozione Sociale
 - le Organizzazioni di Volontariato
 - gli Enti Filantropici
 - le Reti Associative
- Le Imprese Sociali, di cui fanno parte di diritto le Cooperative Sociali

N.B.

Le Imprese Sociali sono però disciplinate dal D.Lgs 112/2017

Si applica il d.Lgs 117/2017 relativamente ad alcune agevolazioni

Gli **enti religiosi** possono avere un «ramo ETS», con regolamento registrato e patrimonio destinato

Codice del Terzo Settore

Per essere ETS occorre:

- Svolgere in via esclusiva o principale una o più delle **attività** previste dal decreto (articolo 5). Come si può vedere nelle slides successive, le attività previste sono molto più ampie delle attività precedentemente permesse alle Onlus;
- Le attività sono ritenute meritevoli di tutela in sé: sparisce la destinazione a soggetti svantaggiati che era tipica delle Onlus;
- Non viene precisato se le attività debbano essere o meno realizzate «in forma di impresa»

Codice del Terzo Settore

Attività previste*:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

**NB: ad eccezione delle attività scritte in arancio, tutte le attività sono esercitabili anche dalle Imprese Sociali.*

Per le sole Imprese Sociali è previsto lo svolgimento di attività di microcredito

Codice del Terzo Settore

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Codice del Terzo Settore

- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Codice del Terzo Settore

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della l.4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e succ.mod.;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Codice del Terzo Settore

Gli ETS potranno inoltre:

Svolgere attività **secondarie e strumentali**, che verranno normate da apposito decreto e la cui ampiezza sarà da verificare con cura. Sembra certo, dal riferimento normativo, che tra le stesse siano comprese le sponsorizzazioni che diverrebbero così possibili per tutti gli ETS

DECRETO

Gli ETS potranno svolgere attività per **raccogliere fondi, anche in forma organizzata e continuativa**. Le attività di tipo organizzato saranno probabilmente assoggettate ad imposta ma saranno permesse, mentre verrà mantenuta l'esenzione da imposte per le liberalità ricevute e per le raccolte fondi di tipo occasionale.

DECRETO

Codice del Terzo Settore

Gli ETS saranno assoggettati ad obblighi di trasparenza e controllo, che sinora non si sono riscontrati nella struttura degli enti non commerciali. L'ingresso in questa categoria, quindi, a fronte di significativi vantaggi in tutte le attività compresi vantaggi fiscali, comporta l'adempimento di una serie di obblighi

Gli ETS hanno divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Distribuzione indiretta:

- Stipendi superiori del 40% rispetto ai CCN
- Compensi ad amministratori e sindaci ed acquisti > valori di mercato

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti nell'ETS non può essere superiore al rapporto uno a otto

In caso di scioglimento, il patrimonio è destinato ad altro ETS, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore

Codice del Terzo Settore

Gli ETS

- **redigono e depositano il bilancio** di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto **finanziario** e relazione di missione
- Il bilancio deve essere depositato alternativamente presso il Registro del Terzo settore ovvero presso il Registro delle imprese (per gli enti che esercitano attività in forma imprenditoriale)
- Il bilancio per i soggetti che realizzano entrate annue inferiori ad euro 220.000 può essere redatto in forma semplificata (rendiconto **di cassa**)
- se l'ente ha entrate annue superiori ad euro 1.000.000, deve redigere, depositare e pubblicare sul proprio sito internet il proprio bilancio sociale (**linee guida**)

Gli ETS con entrate annue maggiori di euro **100.000** **pubblicano** sul sito internet i compensi / emolumenti pagati a a soci, dirigenti, amministratori e sindaci/revisori

Codice del Terzo Settore

Acronimi da inserire nella denominazione:

- ETS (ente di terzo settore non appartenente ad alcuna categoria «speciale»)
- ODV (volontariato)
- APS (associazioni di promozione sociale)
- ENTE FILANTROPICO

Tutti gli ETS possono avvalersi di **volontari**:

- Se non occasionali, iscritti in apposito registro
- I volontari devono essere assicurati (si attende un provvedimento sulle modalità)
- I volontari possono ricevere solo rimborsi spese
- I rimborsi spese possono essere autocertificati:
 - Fino a 10 euro giornalieri per un massimo di 150 euro mensili
 - Previa delibera degli organi sociali competenti

Codice del Terzo Settore

Gli ETS possono acquisire la **personalità giuridica**:

- Tramite il deposito degli atti da parte del notaio
- Con un patrimonio minimo pari a euro 15.000 per le associazioni e euro 30.000 per le fondazioni; sono state inserite norme che prevedono gli adempimenti in caso di perdita del patrimonio stesso
- Tale modalità di acquisizione della personalità giuridica si affianca, non sostituisce le precedenti modalità (Regione o Prefettura)

Le associazioni di TS hanno un **ordinamento interno democratico**:

- Sono previste deroghe per associazioni con più di 500 associati
- Vi sono rimandi all'autonomia statutaria per l'ammissione dei soci e le relative contestazioni
- Sono previste competenze inderogabili dell'assemblea, tra le quali l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali, i regolamenti

Codice del Terzo Settore

In tutte le fondazioni di TS e nelle associazioni di TS che superano per due anni due dei seguenti parametri, è obbligatoria la nomina di un **Organo di Controllo**, anche monocratico:

- Attivo di stato patrimoniale > euro 110.000
- Entrate > euro 220.000
- Dipendenti: 5 unità (media)

Almeno un membro dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche

Deve essere nominato un **Revisore Legale dei Conti** (o società di Revisione) iscritto nell'apposito Registro laddove, per due anni, siano superati due dei seguenti parametri:

- Attivo di stato patrimoniale > euro 1.100.000
- Entrate > euro 2.200.000
- Dipendenti: 12 unità (media)

Codice del Terzo Settore

Sono istituite **sezioni speciali** del registro Unico per:

Organizzazioni di Volontariato

- L'attività deve essere rivolta prevalentemente in favore di terzi
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari
- Risorse: quote, donazioni, contributi e attività secondarie e strumentali

Associazioni di Promozione Sociale

- Svolgono attività in favore dei propri associati
- Se sono associazioni di secondo livello, >50% dei soci devono essere APS
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari o **5%** degli associati

Enti filantropici

- Hanno la forma giuridica di associazioni riconosciute o fondazioni
- Erogano gratuitamente beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale. Devono inserire nel bilancio sociale l'elenco dei destinatari delle erogazioni
- Risorse: principalmente contributi, donazioni, rendite e raccolte fondi

Reti associative

- Formate da almeno 100 enti o 20 fondazioni, in 5 regioni
- Se «nazionali» sono formate da 500 enti o 100 fondazioni, in 10 regioni

Codice del Terzo Settore

Registro Unico del Terzo Settore

- L'iscrizione è obbligatoria ai fini della qualifica di ETS
- Dovranno esservi depositati atti, quali bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, informazioni generali (statuto, cariche sociali ...)
- Sarà operativamente tenuto presso le Regioni

Rapporti con gli enti pubblici

- È previsto il coinvolgimento degli ETS nella co-programmazione, co-progettazione, procedure di accreditamento
- Sono previste convenzioni con ODV e APS

Codice del Terzo Settore

Alcune agevolazioni

- Semplificazioni amministrative per l'esercizio occasionale di attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Concessione in uso di immobili pubblici, per fini non produttivi
- Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
- Fondi specifici per APS e ODV
- Titoli di solidarietà
- Social lending

Impresa sociale

Possono assumere la qualifica di Impresa Sociale:

- Associazioni e Fondazioni
- Cooperative
- Società di capitali diverse da quelle con unico socio persona fisica
- Gli enti ecclesiastici possono avere il ramo impresa sociale
- Le cooperative sociali sono «imprese sociali di diritto»

Le imprese sociali devono:

- **svolgere una o più attività** previste all'articolo 2 (vedi le slides relative alle attività degli ETS) in misura \geq al 70% delle entrate complessive
oppure
- **impiegare** in misura $>30\%$ lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. Rispetto alle categorie previste nella legge 381/91 sono aggiunti:
 - Non occupati (alcune categorie)
 - Profughi
 - Senza fissa dimora

Impresa sociale

Le cooperative sociali sono considerate imprese sociali «di diritto».

Per questa ragione:

- non dovranno adeguare i propri statuti alle norme sul collegio sindacale (nota 22/02/2018)
- Continuano ad applicare la legge 381/91
- Le agevolazioni a cui accedevano in quanto ONLUS di diritto sono state in parte salvate
- L'articolo 17 del D.Lgs 112/2017 stava causando problemi nell'esercizio di alcune attività, ma la circolare 22/02/2018 ha apportato chiarimenti
- Dovranno modificare i propri statuti per inserire le clausole previste per l'impresa sociale?

Impresa sociale

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali:

- Se società di capitali o cooperativa, ad **aumento gratuito** del capitale sociale nei limiti dell'indice ISTAT o a distribuzione di dividendi ai soci, in misura < dell'interesse dei buoni postali fruttiferi +2,5%
- A **erogazioni** in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale per la promozione di specifici progetti di utilità sociale

L'impresa sociale, in caso di scioglimento, **devolve il patrimonio** ad altri ETS scelti seguendo le disposizioni statutarie

Impresa sociale

Le Imprese Sociali hanno il divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Distribuzione indiretta:

- Stipendi superiori del 40% rispetto ai CCN
- Compensi ad amministratori e sindaci ed acquisti > valori di mercato

Le imprese sociali diverse dalle cooperative a mutualità prevalente devono prevedere **forme di coinvolgimento di lavoratori**, utenti e altri soggetti interessati (**linee guida**).

Le imprese sociali **diverse dalle cooperative a mutualità prevalente** che superano i limiti previsti per la nomina dei revisori ridotti alla metà devono **prevedere la nomina di un rappresentante dei lavoratori / eventualmente** utenti nel proprio Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo

Impresa sociale

Le imprese sociali devono sempre nominare un **organo di controllo monocratico ovvero un collegio sindacale**.

Almeno un membro dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le imprese sociali che superano i limiti previsti per la nomina dei revisori (art. 2435 bis C.C.) devono **prevedere la revisione legale dei conti** con revisore o società di revisione, ovvero con sindaci iscritti nel Registro

Questa disposizione non dovrebbe essere operativa nei confronti delle cooperative sociali che hanno una propria legislazione in materia.

Impresa sociale

- La **differenza retributiva** tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto
- Nelle imprese sociali è ammessa la **prestazione di attività di volontariato**
- Il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori

Misure fiscali specifiche per imprese sociali

- Gli utili accantonati a riserva indivisibile **non sono tassati**;
- Le persone fisiche detraggono e le imprese deducono dal reddito il 30% dell'importo investito nel capitale sociale dell'impresa sociale costituita o che abbia acquisito la qualifica da non più di **36 mesi**. L'investimento deve essere mantenuto per almeno **tre anni**
- Queste misure sono subordinate alla approvazione dell'UE

Misure fiscali per gli ETS

Criterion generale

Le attività di interesse generale (art.5), ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere ed o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando:

- sono svolte a titolo gratuito
- o dietro versamento di corrispettivi che non superano i **costi effettivi**
- tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento

Particolari disposizioni sono previste per la Ricerca Scientifica di interesse sociale
(correttivo)

Inoltre, sono considerate *non commerciali*:

- le raccolte occasionali di fondi
- gli apporti della Pubblica Amministrazione

Misure fiscali per gli ETS

un Ente è considerato **ETS non commerciale** se svolge in via prevalente le attività di interesse generale (articolo 5) in modalità “non commerciale”:

proventi da attività commerciali=

Attività di cui all’articolo 5 svolte con modalità commerciali

+ Attività di cui all’articolo 6 svolte con modalità commerciali

– Sponsorizzazioni

proventi da attività non commerciali=

Contributi, sovvenzioni, liberalità

+ quote associative

+ attività articolo 5 svolte in modalità non commerciale

+ contributi da PA

+ valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali

L’applicazione pratica di questo conteggio è ancora in discussione **(correttivo)**

Misure fiscali per gli ETS

Sono previsti due diversi regimi forfetari (quello ex legge 398/91 non sarà più applicabile agli ETS)

Regime forfetario N.1

Solo ai fini delle imposte dirette, per tutti gli ETS

Coefficienti prestazioni di servizi

Fino a euro 130.000 – 7%

Da euro 130.000 a euro 300.000 – 10%

Oltre euro 300.000 – 17%

Coefficienti cessioni di beni

Fino a euro 130.000 – 5%

Da euro 130.000 a euro 300.000 – 7%

Oltre euro 300.000 – 14%

Esempio

Ricavi (commerciali) dell'esercizio per prestazioni di servizi: euro 200.000

Base imponibile IRES: euro 130.000x7% + euro 70.000 x 10% = euro 16.100

Misure fiscali per gli ETS

Regime forfetario N. 2

per APS e ODV con entrate commerciali non superiori a 130.000 euro.

Alle prestazioni non viene applicata l'IVA. Naturalmente l'iva sui costi non è detraibile.

Coefficienti:

APS – 3%

ODV – 1%

Misure fiscali per gli ETS: focus su erogazioni liberali e imposte indirette

MISURE AGEVOLATIVE IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

- Sono attuabili a partire dal 1 gennaio 2018
- Spettano a tutti i soggetti appartenenti agli attuali Albi (Onlus comprese le onlus di diritto come Odv e Cooperative sociali e le ex ONG, APS regionali e nazionali)
- Rappresentano in genere un miglioramento rispetto alle agevolazioni precedentemente in essere
- Ad operatività del registro avvenuta, saranno, salvo casi specifici, destinate a tutti gli ETS, comprese le imprese sociali (anche le cooperative sociali) in forma diversa da società di capitali
- **NOVITA' RAPPRESENTATA DALL'EQUIPARAZIONE DELLE APS AGLI ALTRI ENTI: LE APS MIGLIORANO DA SUBITO LA LORO SITUAZIONE**

Misure fiscali per gli ETS: focus su imposte indirette

Imposte indirette – Normativa previgente

IMPOSTA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

- Esenzione per le ONLUS riconosciute
- Ulteriori esenzioni per persone giuridiche che utilizzano i beni
- **IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE E CATASTALI**
- Imposta fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione delle Onlus
- Nessuna agevolazione sugli acquisti
- Nessuna agevolazione sulle ipotecarie e catastali

Imposte indirette – Articolo 82

IMPOSTA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

- CHI: tutti gli ETS, tranne IS società di capitali
- COSA: Esenzione con condizione di reinvestimento dei proventi
- **IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE E CATASTALI**
- CHI: tutti gli ETS, tranne IS società di capitali
- COSA: Imposta fissa sugli acquisti immobiliari se utilizzati direttamente. Anche le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- Imposta fissa sugli atti costitutivi e trasformazione

Misure fiscali per gli ETS: focus su imposte indirette

Imposte indirette – Normativa previgente

IMPOSTA DI BOLLO

- Esenzione per le ONLUS

IMU

- Esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati da ENC secondo modalità non commerciali

TASSA CCGG

- Esenzione per le ONLUS

Imposte indirette – Articolo 82

IMPOSTA DI BOLLO E TASSA CCGG

- CHI: tutti gli ETS, tranne IS società di capitali

- COSA: Esenzione

IMU

- Esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati da ETS non commerciali, secondo modalità non commerciali.

Nessuna variazione

Misure fiscali per gli ETS: focus su erogazioni liberali – persone fisiche

Imposte dirette – Normativa previgente **DETRAZIONE ORDINARIA IRPEF (ART. 15 T.U.I.D.)**

- 26% degli importi sino a 30.000 euro per le Onlus

DEDUZIONE «PIU' DAI MENO VERSI» **D.L. 35/2005**

- Deduzione 10% del reddito sino a 70.000 euro (ONLUS e APS nazionali). Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per il beneficiario

DETRAZIONE APS (art. 15 T.U.I.D.)

- 19% degli importi sino a 2.056 Euro

Imposte dirette – Articolo 83 **DETRAZIONE ORDINARIA**

- A CHI: tutti gli ETS, tranne IS società di capitali
- QUANTO: 30% degli importi sino a 30.000; 35% per le Odv

DEDUZIONE ORDINARIA

- A CHI: tutti gli ETS, tranne IS società di capitali
- QUANTO: Deduzione 10% del reddito senza limiti. Riporto agli esercizi successivi dell'importo eccedente

Misure fiscali per gli ETS: focus su erogazioni liberali - imprese

Imposte dirette – Normativa previgente

DEDUZIONE ORDINARIA IRES (ART. 100 T.U.I.D.)

- 2% del reddito ovvero 30.000 euro per le Onlus

DEDUZIONE «PIU' DAI MENO VERSI» D.L. 35/2005

- Deduzione 10% del reddito sino a 70.000 euro. Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per il beneficiario

DEDUZIONE APS (art. 100 T.U.I.D.)

- 2% del reddito ovvero 1.549 euro per le APS

Imposte dirette – Articolo 83

DEDUZIONE ORDINARIA

- A CHI: tutti gli ETS, tranne IS società di capitali
- QUANTO: Deduzione 10% del reddito senza limiti. Riporto agli esercizi successivi dell'importo eccedente

Misure fiscali per gli ETS: focus su erogazioni liberali – in natura

- Resta in vigore l'articolo 13 del D.Lgs 460/1997 relativo a erogazioni in natura di beni alimentari, farmaci e altri beni da stabilirsi con decreto che costituiscono oggetto dell'attività di impresa;
- la donazione di questi beni non ha limite di importo ed è assimilata alla distruzione del bene (= permette la detrazione dell'Iva sui costi di produzione / acquisto del bene)
- I beni deducibili ai sensi della ex «più dai meno versi» saranno invece:
 - Deducibili nel limite del 10% del reddito di persone e imprese;
 - Stabiliti con decreto da emanarsi (bozza)
 - Non dovranno limitarsi a quelli la cui produzione / scambio costituisce l'attività di impresa

Entrata in vigore e periodo transitorio

Poche norme entrano *subito* in vigore.

La riforma entrerà compiutamente in vigore con:

- l'emanazione dei circa 30 provvedimenti mancanti, per i quali è stabilito il termine massimo di un anno dalla pubblicazione dei decreti (agosto 2018);
- Il funzionamento del Registro Unico del Terzo Settore, per il quale occorrono circa 18 mesi dalla pubblicazione dei decreti.
- Per quanto riguarda le Imprese Sociali, quelle già costituite dovranno adeguare i propri statuti entro **12 mesi** dalla pubblicazione del decreto 112/2017
- Le agevolazioni fiscali per le Imprese Sociali e alcune agevolazioni per gli ETS sono subordinate al parere favorevole della Commissione Europea

Sono entrati in vigore il **01.01.2018** per gli iscritti ai “vecchi” albi e registri:

- La disciplina relativa a deduzioni / detrazioni a fronte di donazioni
- La disciplina relativa alle imposte indirette (imposta di bollo e di registro, imposta sulle successioni e donazioni)
- La disciplina dei social bonus, social lending e titoli di solidarietà
- Esenzione di imposta per immobili utilizzati da ODV e APS

Temi in evidenza

Le attività di interesse generale

- Definite «per legge»
- Elenco aperto

Le attività secondarie e strumentali

- Verranno superate le «attività connesse» previste per le ONLUS?
- Nella definizione entrano anche le risorse volontarie e gratuite

Obblighi contabili e documentali

- Il bilancio (proventi sopra i 220.000 euro)
- Il bilancio sociale (proventi superiori a 1.000.000 di euro)
- La pubblicazione degli stipendi (proventi superiori a 100.000 euro)

Temi in evidenza

Volontariato

- Tutti gli ETS possono avere lavoratori volontari
- Tutti i volontari devono essere assicurati (manca provvedimento)
- I volontari non occasionali devono essere iscritti in un registro
- Non è possibile fare attività di volontariato nell'ente presso cui si lavora
- I rimborsi spese, entro certi limiti, possono essere autocertificati

Personalità giuridica

- L'importo del patrimonio è certo
- Viene disciplinata la diminuzione del patrimonio per perdite
- Nesso con il regime previgente

Norme sull'ordinamento

- L'attuale codice civile ha disposizioni molto «leggere»
- Nel codice, molte disposizioni prevedono possibilità di deroghe
- Per le associazioni «grandi» c'è maggiore autonomia statutaria
- Il Collegio Sindacale diventa obbligatorio per associazioni di non grandi dimensioni (e per tutte le fondazioni)

Temi in evidenza

Odv

- Disciplinato il numero dei lavoratori rispetto ai volontari (lavoratori < 50% volontari)
- Superato il DM 25.05.95
- Non c'è definizione di odv

APS

- Non c'è definizione di APS
- Disciplinato il numero dei lavoratori rispetto ai volontari e ai soci

Reti Associative

- Piccole e grandi
- «possono esercitare» ...

Registro Unico del Terzo Settore

- Ruolo delle Regioni – stessa partenza su tutto il territorio?
- Molti documenti da presentare e sanzioni importanti

Temi in evidenza

Parte fiscale

- Non è chiara la vera portata dell'articolo 79
- Il regime forfetario per tutti gli enti è più oneroso di quello ex L.398/91 (non applicabile a ETS)
- Ampliato il regime delle erogazioni liberali, ma attenzione **all'elenco** per le erogazioni in natura.
- Regime premiale in materia di imposte indirette
- Abolizione delle ONLUS: attenzione all'IRAP

Impresa Sociale

- Rapporto tra la disciplina delle cooperative sociali e dell'impresa sociale
- Regime di tassazione premiale, ma non sono sempre ammesse alle altre agevolazioni previste per gli ETS
- I portatori di interesse hanno un ruolo nuovo e importante

Prime istruzioni emanate - Telefisco

- **Da quando si applicano le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore?**

In linea generale, l'articolo 104 del Codice del Terzo settore (Cts), al comma 3, prevede che le norme dello stesso Codice entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del Codice, salve specifiche eccezioni normativamente previste, le disposizioni del Titolo X del Codice si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

Una deroga alla suddetta previsione è recata dall'articolo 104, comma 1, del Cts in base al quale per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri è stabilita l'applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni del titolo X, di alcune disposizioni, espressamente previste dall'articolo 104, comma 1, del Cts.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Odv e alle Aps sono ricomprese, fra l'altro quelle in materia di:

- social bonus (articolo 81 del Cts);
- imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative) [articolo 82 del Cts];
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).

Inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l'esenzione dall'Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (articolo 84, comma 2, e 85, comma 7, del Cts).

Prime istruzioni emanate - Telefisco

Da quando si applicano le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore?

[segue]

L'articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice. Ciò comporta, fra l'altro, che la disciplina delle Onlus di cui agli articoli 10 e seguenti del Dlgs n. 460 del 1997, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore.

Prime istruzioni emanate - Telefisco

Una Onlus che, nei 18 mesi previsti dalla norma, intende modificare il proprio statuto e, conseguentemente, assumere la qualifica di Ets o Impresa sociale, cosa deve fare per non perdere le agevolazioni Onlus, che restano efficaci fino all'entrata in vigore del Registro unico?

Come recentemente chiarito nella lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 dicembre 2017, le norme del Codice del Terzo settore (Cts), afferenti i requisiti sostanziali degli Enti del Terzo settore (Ets), trovano immediata applicazione, fermo restando che la qualificazione giuridica di Ets discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L'articolo 101, comma 2, del Cts prevede che gli enti già esistenti, che vogliano in futuro acquisire tale qualifica, modifichino i propri statuti entro il termine di 18 mesi al fine di adeguarli alle suddette regole. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti iscritti nel registro Onlus (Anagrafe unica delle Onlus) e assoggettati alla disciplina di cui al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460. Il suddetto adeguamento, d'altro canto, espone gli enti aventi la qualifica di Onlus al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del Cts, ma incompatibili con quella Onlus.

È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets. In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Cts e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi alla disciplina del Cts. In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus.

L'assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo Ets sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Prime istruzioni emanate - Telefisco

In questo momento e fino all'entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore, è ancora possibile costituire una Onlus e iscriverla all'Anagrafe delle Onlus?

Attualmente è ancora possibile costituire una nuova Onlus, iscrivendola all'Anagrafe delle Onlus, sulla base delle condizioni previste dal Dlgs n. 460 del 1997. Gli statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle Onlus già esistenti, potranno già prevedere modifiche statutarie sottoposte al termine di cui alla precedente risposta.

Tra «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1» esenti dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) sono comprese anche le fatture emesse? E gli estratti conto?

L'ampia formulazione della disposizione recata dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell'esenzione dall'imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.

Sotto il profilo soggettivo la previsione agevolativa del citato articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore si applica, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, dello stesso Codice, dal 1° gennaio 2018 e sino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni relative al "Regime fiscale degli enti del Terzo settore" di cui al titolo X del Codice, in favore di Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri.

A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l'agevolazione prevista dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore troverà applicazione agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Prime istruzioni emanate - Telefisco

L'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice?

L'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, ricompreso nel Titolo X dello stesso Codice, prevede la modifica dell'articolo 148, comma 3, del Tuir, il quale stabilisce la decommercializzazione, ai fini Ires, delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, da talune tipologie di enti non commerciali associativi, nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti, nonché nei confronti di altri soggetti ed enti specificamente indicati. In forza di tale modifica, dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell'agevolazione in argomento sono state eliminate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Restano, quindi, nell'ambito applicativo dell'articolo 148, comma 3, del Tuir le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, non eliminate dalla modifica normativa in argomento. Per quanto concerne la decorrenza di operatività delle modifiche apportate dall'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, si rileva che tale disposizione è ricompresa nel Titolo X del Codice e, pertanto, valgono i termini applicativi stabiliti dall'articolo 104, comma 2, del Cts e dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del Decreto legge n. 148 del 2017. Conseguentemente, l'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice. Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli Enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti. Invece, dal momento in cui inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non potranno più fruire della predetta decommercializzazione che continuerà a trovare applicazione unicamente in favore delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche.

Prime istruzioni emanate - Telefisco

Le disposizioni fiscali agevolative del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in materia di “Social bonus”, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali in quanto di Onlus diritto?

L’articolo 104, comma 1, fa riferimento, tra l’altro, alle Onlus di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997 “iscritte negli appositi registri”. Le cooperative sociali, per essere qualificate come Onlus di diritto ai sensi del citato articolo 10, comma 8, del Dlgs n. 460 del 1997, devono essere iscritte, in base alla normativa speciale di settore, nell’apposito “albo delle società cooperative” gestito dal ministero dello Sviluppo economico, nella speciale sottosezione dedicata alle cooperative sociali. Conseguentemente, le disposizioni fiscali agevolative del Codice del Terzo settore in materia di Social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali iscritte nel predetto “albo delle società cooperative”, in quanto anch’esse qualificabili come Onlus «di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri».

In sintesi, dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali:

? potranno fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta di registro, di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di imposta sugli intrattenimenti e di tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10 dell’articolo 82 del Cts);

? potranno essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’articolo 81 del Cts (Social bonus) e ai sensi dell’articolo 83 del Cts (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

Si fa presente infine che, a decorrere dall’abrogazione della disciplina delle Onlus, le cooperative sociali – pur non potendosi più qualificare come Onlus di diritto – potranno comunque continuare ad essere destinatarie delle disposizioni del Cts sopra elencate, in quanto ricomprese tra le tipologie di enti del Terzo settore destinatari di tali agevolazioni (si vedano l’articolo 81, comma 1, l’articolo 82, comma 1, e l’articolo 83, comma 6, del Cts).

Prime istruzioni emanate – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/12/2017

- gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.
- Coerentemente con tale impostazione, non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22
- Parimenti, non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48
- L'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso consultivo. La conformità alle linee guida rappresenta un elemento pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo dell'ente del Terzo settore dovrà fornirne specifica attestazione, ai sensi del successivo articolo 30, comma 7. Fino all'emanazione delle linee guida in parola, pertanto, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assuma carattere facoltativo.
- Per altro verso, si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice, dedicate, rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale. In questo caso, poiché si tratta di elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017.

Prime istruzioni emanate – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/12/2017

- Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.
- L'applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
- Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS. Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico, l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Prime istruzioni emanate – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/02/2018

1) **Applicabilità alle cooperative sociali degli obblighi di redazione del bilancio sociale.**

[... omissis ...]

Pertanto, si ritiene applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n.112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.

2) **Chiarimenti sul rapporto tra l'art. 2 del d.lgs. 112/2017- che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali - e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali.**

[... omissis ...]

Ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;

Prime istruzioni emanate – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/02/2018

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2.

3) Applicabilità alle cooperative sociali dell’articolo 10 comma 1 del d.lgs. 112/2017, relativo all’obbligo di nomina dei sindaci.

E' stato richiesto se sia applicabile alle cooperative sociali l'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 112/2017.

In proposito, non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, *“...Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili...”*.

Grazie